

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI NAPOLI  
Sezione Specializzata in materia di impresa**

riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:  
dott. Roberto Rustichelli-Presidente relatore ed estensore  
dott. Francesco Abete-Giudice  
dott. Adriano Del Bene-Giudice

ha deliberato di emettere la seguente

**ORDINANZA**

Nel procedimento iscritto al n. R.G. *omissis* promosso dalla  
SOCIETÀ ALFA S.R.L. in liquidazione

**ATTRICE**

**NEI CONFRONTI DI**

TITOLARE DELLA OMONIMA DITTA "SOCIETÀ ALFA S.R.L."

**CONVENUTO**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno tutte concordemente concluso, come da verbale dell'udienza tenutasi il 11.09.2018, chiedendo la declaratoria di incompetenza per materia di questa Sezione Specializzata a favore del Tribunale di Napoli (territorialmente competente per specifica pattuizione contrattuale) a spese interamente compensate.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato, la SOCIETÀ ALFA S.R.L. conveniva in giudizio il Signor TITOLARE DELLA OMONIMA DITTA "SOCIETÀ ALFA S.R.L." innanzi a questa Sezione Specializzata, formulando le seguenti domande conclusionali: " *Voglia l'On.le Giudice adito, respinta ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione e assunto ogni opportuno provvedimento, così giudicare: nel merito 1. accertare e dichiarare la risoluzione del contratto a seguito del grave inadempimento del Sig. TITOLARE DELLA OMONIMA DITTA "SOCIETÀ ALFA S.R.L." e di qui condannarlo, eventualmente con ordinanza ex art. 186 c.p.c. o in via subordinata in caso di contestazioni ex art. 186 ter c.p.c., al pagamento della penale di £ 50.000 (cinquantamila/00) come stabilita nel contratto e altresì condannarlo alla restituzione di tutti i materiali e prodotti forniti dall'odierna attrice; 2. accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta e di qui condannarla al risarcimento dei relativi danni da liquidarsi nella somma emergente dalle risultanze di causa e dalle presunzioni che da essa derivano e comunque anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria; 3. ordinare all'odierno convenuto ad astenersi da ulteriori atti di concorrenza sleale con l'attività dell'attrice e , in particolare, ad astenersi dalla attività di vendita dei prodotti simili a quelli commerciati dall'attrice e dall'esibizione del segno omissis come attualmente concepito perché del tutto simile ai segni dell'Affiliante, il tutto sia nel punto vendita di OMISSIS sia in altri che il convenuto dovesse eventualmente aprire; in via istruttoria 4. ordinare alla convenuta, ai sensi dell'art. 121 c.p.c. e 210 c.p.c., l'esibizione*

*Ordinanza, Tribunale di Napoli, Pres. Rel. Roberto Rustichelli, del 13 settembre 2018*

*delle scritture contabili, tra cui registri IVA acquisti e vendite, i registri di carico e scarico di magazzino e le fatture clienti e fornitori, e in generale di ogni altro documento da cui sia possibile determinare il volume complessivo delle vendite di ciascun prodotto, il fatturato realizzato e i relativi utili nel corso dell'attività; 5. ammettere, laddove occorra, consulenza d'ufficio tecnico-contabile volta ad accertare: a) a quanto ammontano gli utili conseguiti dalla vendita di prodotti non provenienti dall'attrice; b) a quanto ammontano gli utili dell'impresa dal mese di agosto fino al giorno della consulenza; c) quale sia il valore complessivo della impresa della convenuta contraddistinta dal marchio "OMISSIS"; d) a quanto ammontino le royalty che la convenuta avrebbe dovuto corrispondere qualora avesse chiesto ed ottenuto una licenza per vendere i prodotti dell'attrice; 6. ammettere la prova testimoniale del Sig. OMISSIS, residente in OMISSIS, 5 e del Sig. OMISSIS residente in OMISSIS — con espressa riserva di indicare altri testi nel corso del giudizio — sui seguenti capitoli di prova: a) "vero è che nei negozi contraddistinti dal marchio "OMISSIS" sono venduti prodotti contraddistinti dal marchio "OMISSIS"; • b) "vero è che dal mese di agosto lo store in OMISSIS, alla OMISSIS, espone l'insegna "OMISSIS"; c) "vero è che a partire dal mese di giugno e fino al mese di agosto lo stesso store era contraddistinto dall'insegna "OMISSIS"; d) "vero è che lo store in discorso presenta lo stesso arredamento dal giorno dell'apertura avvenuta in giugno fino ad oggi". 7. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del procuratore che si dichiara antistatario".*

A sostegno di siffatte conclusioni, parte ricorrente esponeva che: in data 02.06.2017 la SOCIETÀ ALFA S.R.L. avrebbe concluso con il Signor TITOLARE DELLA OMONIMA DITTA "SOCIETÀ ALFA S.R.L." un contratto di franchising con cui avrebbe conferito alla ditta omonima il diritto non esclusivo alla vendita al dettaglio dei prodotti alla canapa ed il relativo diritto all'utilizzo dei marchi;

- in forza di tale patto, l'affiliata si sarebbe impegnata ad esporre il marchio "OMISSIS" ed ad acquistare dall'odierna attrice, per tutta la durata del contratto (stabilita in cinque anni), i prodotti alla canapa nonché a non acquistare i prodotti appartenenti alla medesima categoria merceologica da terzi in concorrenza con l'affiliante; nondimeno, l'affiliata ditta del TITOLARE DELLA OMONIMA DITTA "SOCIETÀ ALFA S.R.L.", dopo la sottoscrizione del contratto avrebbe posto in essere azioni commerciali lesive dell'interesse dell'affiliante e contrarie al contratto con questi concluso;

- in particolare, l'affiliata avrebbe arbitrariamente sostituito l'insegna dello store con una nuova insegna, recante la denominazione "OMISSIS";

- inoltre, la medesima avrebbe successivamente fatto subentrare all'attività in franchising a cui si era impegnata altra attività analoga svincolata dal franchisor, senza preventiva comunicazione;

- cionondimeno, la ditta del TITOLARE DELLA OMONIMA DITTA "SOCIETÀ ALFA S.R.L." avrebbe continuato a rivendere i prodotti che l'affiliante SOCIETÀ ALFA S.R.L. le avrebbe fornito, venendo meno agli obblighi contrattuali;

la condotta della affiliata costituirebbe, pertanto, inadempimento contrattuale arrecante grave illecito concorrenziale ex articolo 2598 c.c. con conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali per il franchi-sor;

nel dettaglio, la società odierna attrice dalla violazione delle obbligazioni contrattuali, avrebbe patito danni pari al maggior beneficio con-seguito dall'affiliata dall'esposizione del marchio e alla perdita sopportata dall'affiliante a causa dell'attività confusoria.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.06.2018 si costituiva in giudizio l'impresa individuale del TITOLARE DELLA OMONIMA DITTA "SOCIETÀ ALFA S.R.L." concludendo come segue:

*"Voglia l'adito Tribunale: a) Preliminarmente dichiarare la propria incompetenza territoriale ai sensi dell'art. 38 c.p.c. dichiarando territorialmente competente il Tribunale di Palermo, alla luce del fatto che l'obbligazione contrattuale sorge a Palermo (art.28 c.p.c) in forza del contratto del 7.4.2017 ivi stipulato dalle parti; b) dichiarare l'improcedibilità per*

*Ordinanza, Tribunale di Napoli, Pres. Rel. Roberto Rustichelli, del 13 settembre 2018*

*mancato invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita di cui al D.L. 12 settembre 2014 n.132 convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162 da parte dell'attrice;*

*c) nel merito e in via subordinata rispetto alle superiori assorbenti eccezioni rigettare tutte le richieste attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, alla luce di tutto quanto esposto nell'odierna difesa; d) dichiarare la nullità del contratto di franchising per illegittimità della causa che, totalmente difforme dalla previsione di cui alla legge 129/2004, arreca un grave ed ingiustificato pregiudizio al convenuto; e) in subordine dichiarare nulle e inefficaci le clausole vessatorie che non essendo state approvate espressamente, determinano una sproporzione tra le parti contraenti imponendo eccessivi oneri in capo all'impresa convenuta; f) in via estremamente subordinata ridurre secondo equità l'importo complessivo delle clausole penali poste a carico del convenuto in quanto determinerebbero un ingiustificato arricchimento a favore di parte attrice; g) condannare controparte alle spese del presente procedimento da distrarre ex art. 93 c.p.c.; h) con riserva di articolare mezzi di prova in corso di causa."*

A fondamento di dette conclusioni parte convenuta deduceva che:

- in via preliminare, non sussisterebbe la competenza territoriale del Tribunale di Napoli per essere competente, ai sensi dell'articolo 20 c.p.c., il Tribunale di Palermo, atteso che il contratto, fonte delle obbligazioni oggetto dell'odierno contenzioso, sarebbe stato stipulato a Palermo;

- sempre in via preliminare, la domanda sarebbe improcedibile perché parte attrice non avrebbe esperito il tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia mediante invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi del D.L. 12 settembre 2014 n.132 convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162;

nel merito, eccepiva la nullità del contratto stipulato con la SOCIETÀ ALFA S.R.L. in liquidazione in quanto contenente clausole vessatorie idonee a determinare una situazione di svantaggio contrattuale a danno della affiliata medesima dalla quale deriverebbe il suo totale asservimento alla controparte con pregiudizio alla indipendenza imprenditoriale;

- in particolare, nel contratto sarebbero state inserite clausole penali per importi pari a Euro 50.000,00 ed Euro 10.000,00 per effetto delle quali l'affiliante contraente conseguirebbe un ingiustificato arricchimento a scapito della parte debole;

- d'altra parte, sarebbe infondato il lamentato illecito anti-concorrenziale paventato dall'odierna attrice, atteso che la dichiarante convenuta si sarebbe limitata ad esercitare i diritti acquisiti a mezzo dei contratti di franchising.

In sede di prima udienza, tenutasi in data 02.07.2018, il Giudice rilevava la incompetenza per materia di questa Sezione Specializzata a favore del Tribunale di Napoli in composizione ordinaria atteso che la causa ha per oggetto **l'azione di risoluzione di un contratto di franchising** anche per presunta concorrenza sleale non interferente ed esaminati gli atti di causa e le rispettive difese delle parti e tenuto conto dell'alea della controversia, delle eventuali possibili difficoltà di attuazione di una pronunzia, degli interessi sottostanti e di ogni altra circostanza rilevante emergente dagli atti, formulava alle parti la seguente proposta transattiva/conciliativa ex articolo 185 bis c.p.c.: *"le parti, senza reciproco riconoscimento delle ragioni di controparte, concordemente riconoscono la competenza per materia, in ordine a tutte le domande ed eccezioni, del Tribunale di Napoli in composizione ordinaria (territorialmente competente per specifica pattuizione contrattuale), rinunciano per il futuro ad ogni reciproca eccezione sulla competenza per materia, rinunciano altresì ai soli atti della presente causa (fatta espressamente salva ogni specifica domanda ed eccezione) e chiedono che il Giudice voglia rimettere la causa al Collegio per la declaratoria di incompetenza per materia di questa sezione a favore del Tribunale di Napoli in composizione ordinaria a spese compensate con rinuncia ai termini ex articolo 190 c.p.c."*

*Ordinanza, Tribunale di Napoli, Pres. Rel. Roberto Rustichelli, del 13 settembre 2018*

L'Avvocato *OMISSIS*, munito di procura speciale come in atti, dichiarava di accettare la proposta in nome e per conto di parte attrice, viceversa l'Avvocato *OMISSIS*, per delega del procuratore costituito, chiedeva termini per riferire la proposta al convenuto.

Il Giudice, preso atto, sempre per gli adempimenti di prima udienza, all'udienza del 11.09.2018.

A tale udienza l'Avvocato *OMISSIS* per delega dell'Avvocato *OMISSIS* confermava l'avvenuta accettazione anche da parte del convenuto della suddetta proposta transattiva formulata dal Giudice.

Pertanto, entrambe le parti chiedevano al Giudice di rimettere la causa al Collegio per la declaratoria di incompetenza per materia di questa sezione specializzata a favore del Tribunale di Napoli in composizione ordinaria a spese compensate con rinuncia ai termini ex articolo 190 c.p.c., con salvezza di tutte le reciproche domande e le eccezioni.

Il Giudice, preso atto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

In conformità alle conclusioni concordemente formulate dalle parti nel presente processo, il Collegio ritiene **non ricorra la competenza per materia** di questa Sezione Specializzata in ordine a tutte le domande formulate da parte attrice, per essere competente il Tribunale di Napoli in Composizione Ordinaria (competente anche territorialmente come da specifica pattuizione contrattuale prevista dall'articolo 6 del contratto di franchising).

noto, in proposito, che ai sensi dell'art. **3 d.lgs. n. 168/2003**, come modificato dalla l. n. 27/2012, rientrano nella competenza per materia delle Sezioni Specializzate in materia di impresa le seguenti controversie, il cui elenco è da considerare tassativo:

- 1. a)** controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, ad esclusione delle azioni di merito e cautelari per le quali l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 175 del 20 giugno 2013, prevede la competenza esclusiva del tribunale unificato dei brevetti, fatto salvo il regime transitorio di cui all'articolo 83 del medesimo Accordo;
- b)** controversie in materia di diritto d'autore (e di diritti connessi al diritto d'autore);
- c)** controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- d)** controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea.

**2.** Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti:

- a)** relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modifica-zione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-*quater*, secondo comma, 2487-*ter*, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-*bis*, primo comma, e 2506-*ter* del codice civile;

*Ordinanza, Tribunale di Napoli, Pres. Rel. Roberto Rustichelli, del 13 settembre 2018*

- b)** relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
- c)** in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile;
- d)** aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
- e)** relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 3), all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies del codice civile;
- f)** relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.

**3.** Le sezioni specializzate sono, altresì, competenti per le cause ed i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2".

Con specifico riferimento alla competenza in materia di concorrenza sleale il dato normativo di riferimento è quello derivante dagli articoli 3 comma 1 lettera a) D.Lgs. n. 168/2003, secondo cui *"sono di competenza delle sezioni specializzate le controversie di cui all'art. 134 D.lgs. n. 30/2005," e 134 comma 1 lettera a) D.lgs. n. 30/2005, a norma del quale "sono escluse dalla competenza delle sezioni specializzate le controversie in tema di proprietà industriale che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale"*.

Il combinato disposto delle due disposizioni è stato ricostruito dalla pacifica giurisprudenza, in ragione del suo piano significato letterale, nel senso che solo la materia della cosiddetta concorrenza sleale interferente deve essere radicata presso la Sezione Specializzata del Tribunale delle Imprese, spettando alla cognizione della sezione ordinaria la materia della cosiddetta concorrenza sleale pura.

D'altronde, secondo la giurisprudenza di legittimità, *"la competenza delle sezioni specializzate di proprietà industriale, in base all'art. 134 del d. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 (CPI), si estende anche alla cognizione delle controversie in materia di concorrenza sleale, con esclusione soltanto delle fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti titolati, dovendo siffatta esclusione ravvisarsi unicamente nelle ipotesi in cui, alla luce delle prospettazioni delle parti, non sussista alcuna sovrapposizione tra la fattispecie legale concorrenziale dedotta in causa e la eventuale pretesa sui diritti di proprietà industriale, e restando così affidata al giudice non specializzato solo la cognizione delle controversie di concorrenza sleale c.d. pura, in cui la lesione dei diritti riservati non costituisca, in tutto o in parte, elemento costitutivo della lesione del diritto alla lealtà concorrenziale, da valutarsi, quindi, sia pure "incidenter tantum", nella sua sussistenza e nel suo ambito di rilevanza, tale da giustificare la competenza generalizzata delle sezioni specializzate"* (cfr. Cass. 14 giugno 2010 n. 14251).

In applicazione, dunque, dei principi tutti, normativi e giurisprudenziali testé enunciati, deve essere valutato l'odierno oggetto del contendere, da individuarsi, in una azione di risoluzione di un contratto di franchising per inadempimento contrattuale con conseguente condanna al risarcimento del danno patito.

Giova a tal proposito da subito evidenziare come il vero obiettivo dell'attrice sia, come risulta dal *petitum*, accertare e dichiarare la responsabilità della impresa individuale del TITOLARE DELLA OMONIMA DITTA "SOCIETÀ ALFA S.R.L." per non aver rispettato le clausole contenute nel contratto stipulato in data 02.06.2017 (come da atto di citazione, pagg. 9,10: *"accertare e dichiarare la risoluzione del contratto a seguito del grave inadempimento del*

Ordinanza, Tribunale di Napoli, Pres. Rel. Roberto Rustichelli, del 13 settembre 2018

Sig. TITOLARE DELLA OMONIMA DITTA "SOCIETÀ ALFA S.R.L." e di qui condannarlo, eventualmente con ordinanza ex art. 186 c.p.c. o in via subordinata in caso di contestazioni ex art. 186 ter c.p.c., al pagamento della penale di £ 50.000 (cinquantamila/00) come stabilita nel contratto e altresì condannarlo alla restituzione di tutti i materiali e prodotti forniti dall'odierna attrice; 2. accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta e di qui condannarla al risarcimento dei relativi danni da liquidarsi nella somma emergente dalle risultanze di causa e dalle presunzioni che da essa derivano e comunque anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria").

A nulla rileva, ai fini della determinazione della competenza per materia che il contratto *de quo* abbia anche ad oggetto l'utilizzo di marchi e segni distintivi, atteso che il lamentato inadempimento non trova ragione nell'uso distortivo degli stessi, ma riposa nella violazione di obblighi pattizi che non interferiscono con l'esercizio dei diritti di privativa ceduti.

È, dunque, di palmare evidenza, che a formare oggetto di causa non sia la lesione di un diritto di proprietà industriale, bensì solo il presunto inadempimento da parte della ditta affiliata, dovendosi all'uopo escludere che sia coinvolta qualsiasi attività afferente un diritto di esclusiva relativo all'esercizio di un diritto di proprietà industriale; all'opposto, **la domanda attorea è volta ad ottenere l'accertamento di un mero inadempimento contrattuale.**

**La pur lamentata attività di concorrenza sleale non inerisce, neanche in-direttamente diritti di proprietà industriale, restando così esclusa dal novero delle materie di competenza della adita Sezione Specializzata.**

Orbene, laddove, come nel caso in esame, da parte attrice non sia espressamente dedotta — nonché provata, quanto meno sulla base della sommaria cognizione da esercitarsi ai fini della decisione della questione di competenza — la sussistenza e la violazione di un proprio diritto di proprietà industriale, quanto meno interferente sulla dedotta attività di concorrenza sleale (e cioè in modo che esso costituisca "in tutto o in parte, elemento costitutivo della lesione del diritto alla lealtà concorrenziale, da valutarsi, quindi, sia pure "incidenter tantum", nella sua sussistenza e nel suo ambito di rilevanza, tale da giustificare la competenza generalizzata delle sezioni specializzate"), **la competenza di questa Sezione Specializzata su tutte le domande attoree va certamente esclusa.**

In definitiva, deve essere dichiarata l'incompetenza per materia di questa Sezione Specializzata su tutte le domande avanzate da parte attrice, per essere competente il Tribunale di Napoli in Composizione Ordinaria (competente anche territorialmente come da specifica pattuizione con-trattuale prevista dall'articolo 6 del contratto di franchising), atteso che questo Giudice ritiene, come di seguito meglio illustrato, che **il rapporto tra Tribunale ordinario di Napoli e Sezione Specializzata in materia di impresa, vada regolato non come questione di ripartizione interna della competenza per materia, ma alla stregua di una vera e propria competenza "esterna".**

## 2. La competenza "esterna" delle Sezioni Specializzate in materia di impresa.

Secondo la costante giurisprudenza della Sezione Specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Napoli e della Sezione Specializzata in materia di impresa presso la Corte di Appello di Napoli, confortata dalla più recente Giurisprudenza di legittimità, **la competenza per materia della Sezione Specializzata in materia di impresa è da considerare "esterna" rispetto alla competenza per materia delle altre Sezioni del Tribunale di Napoli.**

**Pertanto, il riparto tra Sezioni, specializzate e non, all'interno dello stesso Ufficio Giudiziario, non può essere considerato come una mera questione di ripartizione degli**

Ordinanza, Tribunale di Napoli, Pres. Rel. Roberto Rustichelli, del 13 settembre 2018

**affari di rilievo tabellare, ma è certamente da qualificare in termini di competenza, con conseguente pronuncia di ordinanza di incompetenza** (al pari, ovviamente, del rapporto tra la Sezione Specializzata e tutti gli altri Tribunali ricompresi nella circoscrizione territoriale di competenza di essa).

A tal proposito, il legislatore, nell'intitolare le rubriche degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 168/2003, come modificati dal decreto legge n. 1/2012, convertito con modificazioni in legge n. 27/2012, rispettivamente «*competenza per materia delle Sezioni*» e «*competenza territoriale delle Sezioni*» e nel precisare nel successivo art. 5 le competenze del Presidente della Sezione («*nelle materie di cui all'art. 3, le competenze riservate dalla legge al Presidente del Tribunale e al Presidente della Corte di Appello spettano al Presidente delle rispettive Sezioni Specializzate*»), ha inteso, sia pure implicitamente, sottolineare l'autonomia della Sezione.

Al riguardo, mette conto evidenziare come da ultimo la Suprema Corte abbia affermato che "Le sezioni specializzate in materia di impresa sono investite di una peculiare competenza per materia e per territorio che si estende ad un bacino ben più ampio di quello del tribunale o della corte d'appello presso cui sono istituite; esse, pertanto, dispongono di una propria autonoma competenza, quale misura della giurisdizione, diversa e più ampia da quella dell'ufficio giudiziario presso cui sono istituite, essendo competenti, in parte, riguardo a controversie per le quali il tribunale e la corte d'appello di appartenenza non lo sarebbero. Ne consegue che l'ordinanza che abbia pronunciato sulla competenza è impugnabile mediante l'istanza di regolamento ex art. 42 c.p.c". (Cass. civ. Sez. I Ord., 28-02-2018, n. 4706).

Già in precedenza, del resto, in riferimento alle Sezioni Specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, parte della dottrina e della Giurisprudenza avevano equiparato dette Sezioni alle Sezioni Specializzate agrarie, rilevando l'ammissibilità del ricorso per regolamento di competenza anche in ipotesi di contrasto tra Sezione Specializzata e Tribunale presso il quale la stessa era costituita.

In definitiva, stante quanto sopra, la valutazione del *Thema decidendum*, non può che condurre ad una declaratoria di incompetenza di questa Sezione Specializzata a favore del Tribunale Napoli in composizione ordinaria.

Le spese del presente giudizio devono essere compensate per espresso conforme accordo delle parti.

**P.Q.M.**

Il Collegio definitivamente pronunciando in merito alla causa R.G. *omissis*, ogni ulteriore domanda, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:

- dichiara l'incompetenza per materia di questa Sezione Specializzata in ordine a tutte le domande formulate da parte attrice per essere competente il Tribunale di Napoli in Composizione ordinaria;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;

Napoli, 13.09.2018.

Il Presidente estensore Roberto Rustichelli

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*